



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

**ALLEGATO 4**

OGGETTO: Proposta emendativa al decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, contenente disposizioni relative alla "proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Modifiche all'art. 1 co. 213 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Premessa**

L'art. 1 co. 213 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha previsto la possibilità per l'Agenzia del demanio di conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo, stante il subentro nelle predette competenze di questa Agenzia Nazionale si propone la modifica del precetto normativo in questione, come da specifica che segue.

**Modifica dell'art. 1 co. 213 della legge 27 dicembre 2006 n. 296**

L'art. 1 co. 213 della norma in parola ha attribuito all' Agenzia del demanio, per l'assolvimento dei compiti all'epoca di competenza di quell'Ente, la possibilità di conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate.

Al riguardo, considerato che ad oggi quella particolare competenza ed altre incombenze sono state attribuite a questa Agenzia nazionale, la modifica normativa che si propone è finalizzata a trasferire ed ampliare quelle specifiche disposizioni.

Ciò consentirebbe di rendere operativa la possibilità, per l'Agenzia nazionale, di coinvolgere, **tramite affidamento diretto**, società a totale o prevalente capitale pubblico.

Per l'effetto, si riporta l'unito prospetto (**all.to A**) specificante l'attuale formulazione della disposizione in parola con il testo modificato, ivi evidenziando gli emendamenti in grassetto e sottolineato.



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ALLEGATO A

Art. 1, comma 213 legge 296/2006 TESTO VIGENTE	Art. 1, comma 213 legge 296/2006 TESTO MODIFICATO
<p>Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.</p>	<p>Per le esigenze connesse alla gestione <u>delle attività di liquidazione delle aziende confiscate anche in via non definitiva, alla vendita dei beni immobili, dei beni mobili ivi compresi quelli registrati e alla gestione dei beni immobili che, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, saranno utilizzati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per finalità economiche ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in deroga alle vigenti disposizioni di legge</u>, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, <u>l'Agenzia del demanio l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</u> può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con <u>l'Agenzia del demanio l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</u> sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.</p>